

Allegato "B" all'Atto Raccolta n. 2044

STATUTO

Articolo 1

È costituita l'associazione culturale musicale no profit, denominata "**Associazione Ponticello Ente del Terzo Settore**", in breve anche "**Associazione Ponticello ETS**", sede legale in **Cagliari**.

L'eventuale cambio di indirizzo o di sede nell'ambito dello stesso comune non comporterà alcuna variazione né dello statuto né dei regolamenti interni.

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione non persegue alcun fine di lucro è apolitica e apartitica.

Articolo 2

L'associazione esercita le seguenti attività di interesse generale, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e precisamente:

- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/2017, attraverso la musica;

- l'educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, nell'ambito musicale;

Per il perseguimento dei detti fini l'associazione intende:

a. operare per la promozione e la diffusione di attività musicali predisponendo e organizzando mezzi e strutture per lo svolgimento, la gestione, l'attivazione di corsi di educazione e insegnamento musicale anche in collaborazione con enti pubblici;

b. produrre, allestire e rappresentare concerti, spettacoli e manifestazioni artistiche varie;

c. favorire e organizzare manifestazioni musicali, culturali, ricreative, cinematografiche, rassegne, festival, conferenze, concorsi, premi, saggi, concerti, musical ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica;

d. attivare iniziative musicali e culturali, anche in collaborazioni con altri enti, associazioni e scuole nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la diffusione della cultura musicale;

e. ingaggiare, assumere e scritturare artisti,

conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'associazione per il compimento degli obiettivi statutari;

f. svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della cultura musicale. A tal proposito potranno essere stipulate convenzioni con studi di registrazione, promoter, agenzie di spettacolo, agenzie di grafica e di immagine, associazioni di settore nonché service audio-luci a supporto delle attività proprie onde offrire proficue opportunità e facilitazioni per l'espletamento dell'attività artistica;

g. proporsi come luogo di incontro e di aggregazione di interessi musicali e culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile attraverso l'ideale della formazione permanente e del lavoro di rete.

Articolo 3

Per il raggiungimento dei suoi scopi, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale indicate al superiore articolo 2, l'associazione potrà, tra l'altro:

a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni delibera-

te, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in convenzione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trasferibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'associazione;

b. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, conduttrice, comodataria o comunque posseduti, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento e manutenzione straordinaria;

c. stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

d. partecipare e aderire ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima;

e. erogare premi e borse di studio per i partecipanti all'attività didattica ed alle altre attività organizzate dall'Associazione;

f. promuovere ed organizzare spettacoli, manife-

stazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l'associazione e gli altri operatori degli stessi settori sia pubblici che privati;

g. richiedere finanziamenti nel limite massimo stabilito da apposita delibera assembleare, accettare sponsorizzazioni e ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative;

h. svolgere in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti in materia, della multimedialità e degli audiovisivi in genere;

i. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;

j. inoltrare le opportune richieste di contributi a enti privati, enti pubblici, persone fisiche e persone giuridiche per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.

Articolo 4

Il Patrimonio dell'associazione è composto:

- a. dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro (comprese le quote sociali) o beni mobili ed immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi sociali conferiti dai soci;
- b. dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all'associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme di questo statuto;
- c. dai contributi, donazioni, lasciti effettuati da enti o da privati;
- d. dai rimborsi derivanti da convenzioni e/o servizi destinati ai soci;
- e. dai proventi derivanti dalle prestazioni attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali l'Associazione partecipa;
- f. dalle somme delle rendite non utilizzate che possono essere destinate ad aumentare il patrimonio;
- g. da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

È posto il divieto, durante la vita dell'associazione, alla distribuzione, anche indiretta, di utili ed

avanzi di gestione, nonché del capitale, di fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componendi degli organi sociali, anche nel caso di recesso ed ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non venga imposta per legge.

L'esercizio sociale finanziario decorre dal 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'associazione, ai fini fiscali deve considerarsi ente non commerciale.

Articolo 5

Possono far parte dell'associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti pubblici e gli enti privati che intendono concorrere alla realizzazione dello scopo sociale ed il numero degli associati è illimitato.

Ogni socio ha diritto di voto in sede di assemblea, senza limitazioni.

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi organi sociali, secondo le competenze statutarie, ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne verso gli altri

Soci che con i terzi.

I soci possono essere: fondatori, ordinari e sostenitori.

Sono soci fondatori coloro che intervengono all'atto costitutivo. Essi rimangono tali per tutta la durata dell'associazione.

Sono soci ordinari tutti coloro che, avendo presentato domanda e accettato il presente Statuto, siano in regola con il versamento della quota associativa, contribuiscono e si impegnano al perseguimento delle finalità dell'Associazione e partecipano alla realizzazione delle stesse.

Sono soci sostenitori coloro che contribuiscono economicamente al perseguimento delle finalità dell'associazione, favorendone la crescita e lo sviluppo; possono essere soci sostenitori sia le persone fisiche che le persone giuridiche, enti pubblici e privati. I soci sostenitori partecipano all'assemblea con diritto di voto.

Possono iscriversi alle iniziative istituzionali promosse dall'associazione tutti i soci e i loro familiari.

Tutti i soci devono accettare integralmente le norme statutarie e regolamentari dell'associazione e sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua-

le, il cui importo è fissato annualmente dal consiglio direttivo.

Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione del bilancio, le modifiche statutarie e dei regolamenti interni e partecipano all'elezione del consiglio direttivo.

Chi intende associarsi deve farne domanda scritta al consiglio direttivo. La sottoscrizione della domanda di ammissione comporta l'accettazione del presente statuto. Sull'accettazione delle domande d'ammissione delibera il consiglio direttivo.

L'esclusione degli associati è deliberata dall'assemblea e può essere decisa soltanto per gravi motivi.

Contro il provvedimento di esclusione l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria.

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

a. dimissioni scritte, motivate, indirizzate al consiglio direttivo;

b. mancato versamento della quota associativa annuale malgrado invito formale da parte del consiglio direttivo;

c. esclusione a seguito di gravi motivi riconosciuti dall'assemblea.

In ogni caso il socio dimissionario, radiato o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative e contributi versati, né vantare pretese sul patrimonio sociale.

I soci, in regola con il pagamento della quota di associazione, hanno diritto di partecipare all'assemblea personalmente o facendosi rappresentare da altro socio, purché munito di delega scritta, e di usufruire di tutti i servizi offerti dall'associazione. Nelle assemblee ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare, per delega scritta, un numero massimo di un socio con diritto di voto.

Articolo 6

L'adesione all'associazione comporta il versamento di una quota annuale stabilita dal consiglio direttivo con periodica determinazione. I soci possono comunque liberamente versare ulteriori contributi e disporre legati o lasciti.

La quota e gli ulteriori versamenti di contributi non creano altri diritti di partecipazione rispetto a quelli previsti dal presente statuto e non possono essere restituiti nel caso di esclusione, decadenza, cessazione o recesso dall'Associazione per qualsiasi motivo.

Articolo 7

Sono organi dell'associazione:

- a. l'assemblea generale dei soci;
- b. il consiglio direttivo;
- c. il presidente;
- d. il vicepresidente;
- e. l'organo di controllo;
- f. il collegio dei revisori o revisore.

Gli organi restano in carica tre anni ed i componenti sono rieleggibili.

a) L'assemblea generale dei soci

L'assemblea generale dei soci è l'organo sovrano dell'associazione.

Essa è presieduta dal presidente dell'associazione e, in caso di sua assenza dal vicepresidente o da un suo delegato.

Hanno diritto a partecipare all'assemblea generale dei soci tutti i soci in regola con il pagamento della quota di associazione.

Viene convocata in seduta ordinaria dal consiglio direttivo almeno una volta all'anno entro il 31 maggio e, in ogni caso, entro il termine utile per il deposito del bilancio al "Runts", e in seduta straordinaria ogni volta che sia richiesto da almeno un decimo degli associati.

La convocazione dell'assemblea viene effettuata dal

consiglio direttivo in persona del presidente mediante lettera ai soci oppure, in alternativa, mediante affissione presso la sede dell'associazione.

È validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aventi diritto, in seconda convocazione, almeno un'ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo che devono essere indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purchè sussistano le seguenti condizioni, delle quali si dovrà dare atto nel verbale:

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sono richieste maggioranze

qualificate.

L'assemblea **ordinaria** dei soci:

o discute ed approva il bilancio consuntivo e preventivo presentato dal consiglio direttivo sulle attività svolte e su quelle da svolgere;

o nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

o nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

o delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

o delibera sull'esclusione degli associati;

o fissa gli indirizzi dell'attività dell'associazione;

o approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

o approva i regolamenti interni;

o delibera ogni altro argomento e questione previsti dall'ordine del giorno.

Ogni votazione deve essere palese. È ammessa la votazione a scrutinio segreto soltanto per l'elezione delle cariche sociali.

L'assemblea **straordinaria** dei soci:

o delibera in merito alle variazioni statutarie ed allo scioglimento dell'associazione;

o delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

o nel caso in cui il patrimonio minimo di legge sia diminuito oltre un terzo in conseguenza di perdite, delibera la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'associazione.

Per la validità dell'assemblea straordinaria valgono gli stessi criteri indicati nell'articolo 10 del presente statuto.

b) Il consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da tre a cinque membri ed è eletto dall'assemblea.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Tutti i membri del consiglio direttivo devono possedere i requisiti di cui all'art. 2382 Cod. Civ.

Le cariche di presidente del consiglio direttivo e di vicepresidente del consiglio direttivo sono attribuite dai consiglieri eletti se non siano state

attribuite dall'assemblea all'atto della nomina.

Il consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente almeno due volte all'anno e ogni volta che ne facciano motivata richiesta almeno due terzi dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza;

La seduta del consiglio direttivo è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità il voto del presidente è da considerarsi prevalente.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale a cura del segretario della riunione.

Il consiglio direttivo nomina, anche tra i non soci:

o un direttore artistico,

o e un direttore didattico,

stabilendone in apposito verbale, le mansioni.

Il direttore artistico e il direttore didattico partecipano di diritto alle riunioni del consiglio direttivo, senza diritto di voto. Esprimono parere obbligatorio e non vincolante in merito alle materie artistiche e didattiche.

Le funzioni dei membri del consiglio direttivo sono completamente gratuite; potranno essere rimborsate le sole spese vive documentate incontrate nell'espletamento dell'incarico.

Il consiglio direttivo:

- o elabora il programma delle attività dell'associazione da sottoporre al parere ed all'approvazione dell'assemblea generale dei soci;

- o amministra il fondo sociale;

- o cura il conseguimento dei beni statutari e l'interesse dei soci e dell'associazione nei confronti di altre società;

- o si pone quale garante dell'associazione e responsabile di questo statuto;

- o provvede alla compilazione dei regolamenti interni;

- o delibera sulle decisioni urgenti assunte dal presidente;

- o redige il bilancio di esercizio in conformità a quanto stabilito dall'art. 13 D.lgs. 117/2017 s.m.i. e ne cura il deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei casi previsti dalla detta normativa;

- o convoca l'assemblea, presentando annualmente alla stessa i bilanci ed una relazione dell'attività

svolta;

o stabilisce i criteri di determinazione delle quote annue di associazione;

o delibera sull'ammissione o esclusione dei soci;

o delibera in merito al reperimento del personale necessario allo svolgimento delle attività organizzate dall'associazione.

Può inoltre:

o elaborare il programma culturale e ricreativo provvedendo alla sua attuazione stabilendo altresì le quote di partecipazione ai corsi e alle attività;

o provvedere ad inoltrare le opportune richieste di contributi allo Stato, regione, provincia, enti locali e quanti altri possano contribuire a sostenere le finalità dell'associazione;

o proporre all' assemblea dei soci eventuali modifiche da apportare allo statuto per migliorarne la funzionalità.

Al consiglio direttivo è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione entro i limiti delle disponibilità sociali o di eventuali fidi accordati.

c) Il presidente

Il presidente è il legale rappresentante dell'asso-

ciazione.

A lui spetta la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio, resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

Assume le iniziative necessarie per la realizzazione del programma definito dal consiglio direttivo, nonché le iniziative autonome che in casi di urgenza si rivelassero necessarie. Di queste ultime iniziative verranno immediatamente informati gli altri membri del Consiglio Direttivo, cui spetta, nella prima riunione successiva, la valutazione e la ratifica.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci.

d) Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nel caso in cui quest'ultimo sia temporaneamente impedito a svolgere le sue funzioni. Nell'espletamento dell'incarico svolge tutte le funzioni proprie del Presidente.

e) L'Organo di controllo

Quando è richiesto dalla legge, l'assemblea generale dei soci deve nominare l'Organo di controllo che è composto, a scelta dell'assemblea da farsi all'atto della nomina, da un solo membro (organo monocratico) o da tre membri (organo collegiale) i quali restano

in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 Cod. Civ. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, Cod. Civ. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita i compiti di cui all'art. 30 D.lgs. 117/2017. Al verificarsi dei presupposti di legge all'Organo di controllo può essere affidata la revisione legale dei conti.

f) Il Revisore

Quando è richiesto dalla legge, il revisore è nominato dall'Assemblea dei Soci, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Egli viene scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori legali dei conti.

È di competenza del Revisore:

- o il controllo sulla gestione dell'Associazione;
- o il controllo sulla regolare tenuta della contabilità;
- o la presentazione all'Assemblea dei Soci delle relazioni sui bilanci e sui conti consuntivi.

Articolo 8

L'esercizio sociale e finanziario coincide con l'anno solare e va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Il rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali.

Entro 15 giorni prima dell'approvazione, il bilancio sarà depositato presso la sede sociale per poter essere consultato dai soci.

Il bilancio consuntivo, redatto dal Consiglio Direttivo, dovrà essere approvato entro il 31 maggio e, in ogni caso, entro il termine utile per il deposito del bilancio al "Runts", dell'anno successivo all'esercizio finanziario.

Articolo 9

Per quanto non previsto dal presente Statuto, qualo-

ra se ne ravvisi la necessità, potranno essere redatti dei regolamenti interni a cura del Consiglio Direttivo previa ratifica dell'Assemblea generale dei Soci.

Articolo 10

La decisione di scioglimento dell'Associazione potrà essere presa col voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione, procedendo alla nomina di un liquidatore, scegliendolo fra i soci e determinandone i poteri.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.lgs. 117/2017 s.m.i e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi oggetto sociale analogo o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 11

Il presente Statuto strutturato in complessivi 11 articoli è integralmente accettato dai Soci, unitamente ai regolamenti e alle deliberazioni che saranno integralmente rispettate.

Per quanto non compreso nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, quelle del D.lgs.

117/2017 e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Firmato: Emilia Pellecchia

" : Dott. Federico Pavan Notaio

Certificazione di conformità
di copia digitale di documento cartaceo

Certifico io sottoscritto, **Dott. FEDERICO PAVAN**, Notaio in Iglesias, con studio in Via Garibaldi n. 23, iscritto nel Collegio Notarile dei distretti riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano, che la presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme all'originale del documento formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, comma 1, D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, firmato digitalmente come per Legge.

Iglesias, tre maggio duemilaventidue.

DOTT. FEDERICO PAVAN NOTAIO